



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione

SEZIONE Demanio e Patrimonio

SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale

Trasmissione a mezzo P.E.C.



Ai Comuni costieri della Regione Puglia
c.a. dei sig.ri Dirigenti e/o funzionari responsabili
del Demanio Marittimo
LORO SEDI

Oggetto: Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 – Indicazioni operative ai Comuni costieri per l'applicazione dell'estensione *ex lege* della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti.

Come noto, l'art. 1, comma 682, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021*, entrata in vigore in data 01/01/2019, ha previsto che [...] “le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 400 del 1993 [...] vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici [...]”.

L'art. 1, co. 1, del D.L. n. 400, sopra richiamato, convertito, lo si ricorda, nella L. n. 494/1993, espressamente recita: “La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Dal combinato disposto dei commi 682 e 683 si evince il principio per cui la proroga riveste carattere generale, operando a favore sia delle imprese il cui titolo concessorio sia stato rilasciato anteriormente al 31/12/2009, sia delle concessioni rilasciate successivamente a tale data, sia, infine, delle cosiddette concessioni “pendenti” alla data del 31/12/2009.

Il comma 684 estende tale regime di proroga alle concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del D.L. 78/2015, convertito nella L. n. 125/2015.

www.regionepuglia.it



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione

SEZIONE Demanio e Patrimonio

SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale

Si ravvisa, dunque, l'esigenza, in relazione alle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 6, co. 1, della L.R. n. 17/2015, di dettare delle prime indicazioni procedurali in ordine all'attuazione di tale proroga disposta *ex lege*, in modo da garantire il coordinamento delle attività e l'uniformità dell'azione amministrativa tra gli operatori locali, al contempo riscontrando le numerose richieste di chiarimento pervenute.

Anzitutto giova rilevare che, trattandosi di mera estensione temporale, non occorre il rilascio di un nuovo titolo concessorio.

In linea con le direttive già espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla scrivente struttura in occasione delle precedenti proroghe operate dal legislatore nazionale e fatta salva l'eventuale attività già posta in essere, si ritiene opportuno un provvedimento ricognitivo emesso dalle Amministrazioni comunali costituente un *addendum* all'atto concessorio e contenente i riferimenti alla nuova scadenza del titolo, alla fonte normativa e al ricalcolo, a partire dall'annualità 2021, del corrispettivo dovuto all'Erario, nonché delle somme da versare all'Agenzia delle Entrate per l'assolvimento dell'imposta di registro.

Qualora ritenuto preferibile, l'Ufficio comunale competente potrà comunque procedere, quale modalità alternativa, alla mera annotazione della proroga sul titolo concessorio, con indicazione della nuova scadenza dello stesso e della fonte normativa, previo pagamento, da parte del concessionario, dell'imposta di registro complessivamente dovuta.

Il concessionario dovrà, in entrambi i casi, manifestare la volontà di beneficiare dell'estensione *ope legis* della durata della concessione, presentando all'Ufficio comunale competente un'istanza in bollo contenente i dati identificativi del concessionario stesso e della concessione. L'Amministrazione Comunale provvederà all'annotazione della proroga ovvero al rilascio dell'atto ricognitivo, redatto in numero di tre originali da consegnare al concessionario per l'effettuazione, a propria cura e spese, della registrazione fiscale.

I Comuni costieri dovranno comunicare alla scrivente la modalità prescelta.

La Dirigente del Servizio
avv. Costanza Moreo